SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. **67**.

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. *(10G0090)* . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. **68**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo. *(10G0088)* *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 aprile 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 giugno 2009. *(10A05318)* *Pag.* 5

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.», in Catanzaro. *(10A05313)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 31 marzo 2010.

Sostituzione del commissario governativo della cooperativa «Verdemare Società cooperativa edilizia a r.l.», in Catanzaro. *(10A05312)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Amica Società cooperativa», in Cassano allo Ionio. *(10A05314)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 31 marzo 2010.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi. *(10A05315)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Atlantide Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in San Paolo di Civitate. *(10A05316)*. . . . . *Pag.* 8

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Sociale Babylandia - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Novoli. *(10A05317)*. . . . . *Pag.* 9

DETERMINAZIONE 27 aprile 2010.

Verifica della Qualità del servizio postale universale: anno 2009. *(10A05325)* . . . . *Pag.* 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Campo Grande (Brasile) *(10A05319)* . . . . *Pag.* 11

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan) *(10A05320)*. . . . . *Pag.* 12

Decreto di modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria) *(10A05311)* . . . . *Pag.* 12

Ministero dello sviluppo economico

Scioglimento senza nomina di liquidatore di 50 società cooperative aventi sede nella regione Lazio. (Avviso n. 08/2010). *(10A05389)* . . . . *Pag.* 12

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Costituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori. *(10A05321)*. . . . . *Pag.* 14

Ministero della salute

Modifica all'autorizzazione rilasciata alla «Società Cermet Soc. Cons. a r.l.» per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. *(10A05560)*. . . . . *Pag.* 14

Modifica all'autorizzazione rilasciata alla «Società Apave Italia CPM S.r.l.» per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. *(10A05561)*. . . . . *Pag.* 14

Modifica all'autorizzazione rilasciata al Consorzio Italcert per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici. *(10A05562)* *Pag.* 14

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Luzul» con conseguente modifica degli stampati. *(10A05310)* . . . . *Pag.* 15

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Axagon» *(10A05558)* . . . . *Pag.* 15

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Domperidone Angenerico» *(10A05557)* . . . . *Pag.* 16

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Feronal» *(10A05324)* . . . . *Pag.* 16

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 702 del 12 marzo 2010 relativo al medicinale «Clopixol» *(10A05556)* *Pag.* 16

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UVA/II/211 del 22 marzo 2010 relativo al medicinale «Eutimil» *(10A05559)*. . . . . *Pag.* 16

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Interkop Società Cooperativa», in Pravisdomini *(10A05322)*. . . . . *Pag.* 16

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri Service Soocietà Cooperativa», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05336)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «PRO.SER. Coop. - S.c.r.l», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05337)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sancho Panza Cooperativa Sociale», in liquidazione, in Cittiglio, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05349)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pegaso Società Cooperativa Sociale ONLUS» in liquidazione, in Montebelluna, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05350)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. CO.RI. VAL. Cooperativa Rilancio Valtellina Società cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05351)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Nordika Group Transport & Service S.C. - Società Cooperativa», in San Giorgio in Bosco, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05352)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Quattro A Vacanze - Società cooperativa», in Villa Santa Maria, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05353)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valdera Viva Società cooperativa», in Peccioli, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05354)*

DECRETO 18 febbraio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di Servizi Euro in liquidazione», in Nogara, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05355)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Labor Cooperativa a r.l. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05338)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fenice Società Cooperatia Sociale», in Orbetello, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05339)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Relmap Società Cooperativa a r.l.», in Strabella, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05340)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Annatours Viaggi & Turismo, Piccola Società Cooperativa a r.l - Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05342)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Olmo Società Cooperativa Edilizia - Società Cooperativa», in Boltiere, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05343)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. P.M.G. - Pulizie e Manutenzioni Globali», in Roma. *(10A05345)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruzioni Impianti Montaggi Manutenzioni - Pisa Società Cooperativa a r.l. Coimm.Pisa», in Collesalvetti, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05347)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Azzurra - Società cooperativa», in Sassari, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05356)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azimut Società cooperativa sociale - ONLUS», in Sarezzo, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05357)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa ICNOS - Società cooperativa edilizia - in liquidazione», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05358)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Euro 2 Multiservizi», in San Donato di Lecce, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05359)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Habitat Lavoro Società Cooperativa Sociale», in Colle Sannita, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05360)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchinaggio Prodotti Ortofrutticoli - Società cooperativa», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05361)*

DECRETO 4 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Zootecnica "Agrizoo" - Società Cooperativa», in Monopoli, e nomina del commissario liquidatore. *(10A05362)*

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Emmegraf Soc. Coop.», in Ancona. *(10A05341)*

DECRETO 5 marzo 2010.

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. Coop. T.F. Società Cooperativa a r.l.», in Torino. *(10A05344)*

DECRETO 5 marzo 2010.

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Cooperativa sociale a r.l.», in Senigallia. *(10A05346)*

DECRETO 5 marzo 2010.

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa «Promofiere Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Jesi. *(10A05348)*

DECRETO 18 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primavera 90 Società Cooperativa Edilizia», in Montelupo Fiorentino, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05328)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa fra i portabagagli delle stazioni delle ferrovie dello Stato di Napoli Centrale - Napoli Piazza Garibaldi - Napoli Mergellina e Napoli Campi Flegrei», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05327)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Pellegrino Rossi - Società Cooperativa», in Como, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05326)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Madonna del Pilone Società Cooperativa Edilizia», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05329)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tesoro Società Cooperativa - Società Cooperativa», in Villafranca di Verona, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05330)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pellicciai Riuniti Società Cooperativa», in Cervarese Santa Croce, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05331)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavanderia Industriale Valle Stura Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, in liquidazione», in Campo Ligure, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05332)*

DECRETO 23 marzo 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina San Tommaso - Società Cooperativa Agricola in forma abbreviata: C.S.T. Cooperatia Agricola; oppure: C.A. Cooperativa Agricola», in Genzano di Roma, e nomina dei commissari liquidatori. *(10A05333)*

DECRETO 12 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Edilizia Nuova Laurentum a r.l.», in Roma. *(10A05334)*

DECRETO 21 aprile 2010.

Revoca del decreto 26 febbraio 2010 di scioglimento della cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde», in Matera. *(10A05335)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. **67**.

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 10, 11, 47, 117, primo e seconda comma, lettera *e)*, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea in base al quale l'Unione «promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri»;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare il protocollo n. 14 relativo all'Eurogruppo;

Vista la «Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro» formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010;

Considerato in particolare che in detta dichiarazione gli Stati membri della zona euro hanno espresso «la volontà di intraprendere un'azione determinata e coordinata, se necessario, per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'insieme della zona euro» ed a tale fine hanno manifestato la disponibilità a contribuire a prestiti bilaterali coordinati decisi dagli Stati membri «all'unanimità, in subordine a una stretta condizionalità e sulla base di una valutazione da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea»;

Considerato che l'11 aprile 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo hanno espresso un consenso unanime in ordine alla tipologia di sostegno finanziario che verrà dato alla Grecia, se necessario, al fine di garantire la stabilità finanziaria dell'area euro nel suo complesso, e si sono impegnati ad adottare i provvedimenti normativi nazionali necessari per essere in grado di fornire il suddetto sostegno con la massima rapidità;

Considerato che il 2 maggio 2010 gli Stati membri dell'Eurogruppo, preso atto della richiesta pervenuta dalla Grecia, hanno all'unanimità concordato di contribuire mediante prestiti bilaterali ad un programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia secondo le modalità decise nella citata dichiarazione dell'11 aprile 2010, per un importo massimo complessivo di ottanta miliardi di euro e sino al limite di trenta miliardi di euro per il primo anno, e hanno altresì convenuto che l'erogazione del primo prestito debba avvenire prima della scadenza del 19 maggio 2010;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito ai sensi della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea facenti parte dell'area euro assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010.

Art. 2.

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta per la durata del programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia di cui all'articolo 1 l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri delle finanze ai sensi dell'articolo 1.

2. In relazione a ciascuno dei prestiti di cui all'articolo 1, le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini concordati, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 1, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Art. 3.

1. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito di cui all'articolo 2 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere

riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Art. 4.

1. I decreti di cui all'articolo 2 sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento in seguito a ciascuna erogazione dei prestiti di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0090

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. **68**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, concernente l'attuazione della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, di attuazione della citata direttiva 2006/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

5. La licenza è revocata in caso di:

a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.».

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.

5-*ter*. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-*bis*, possono presentare memorie difensive.

5-*quater*. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

5-*quinquies*. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-*ter* ovvero decorso inutilmente il relativo

termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

5-*sexies*. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-*septies*. Per il personale militare, l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-*bis* per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-*quinquies*, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'articolo 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.

5-*octies*. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-*quinquies*, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-*nonies*. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede ai compiti di cui al presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2006/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1999, n. 67.

— Il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2006, n. 137.

— Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2008, n. 158.

— Il testo dell'art. 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.
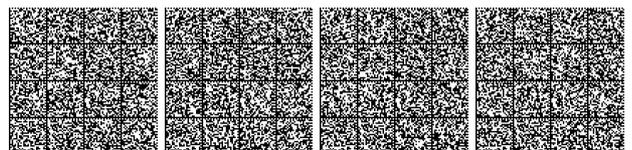
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Principi che disciplinano il rilascio delle licenze)*. — 1. L'ENAC, ai sensi all'art. 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.

2. Il conseguimento della licenza è subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.

3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

3-*bis*. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, l'Ente medesimo può disporne la sospensione cautelare dall'impiego operativo.

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo.

5. La licenza è revocata in caso di:

a) accertamento di grave negligenza o imprudenza o imperizia professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;

b) violazione dolosa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c) condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.

5-*bis*. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'ENAC provvede alla contestazione degli addebiti.

5-*ter*. I destinatari della contestazione di cui al comma 5-*bis*, possono presentare memorie difensive.

5-*quater*. Con apposito regolamento dell'ENAC sono stabiliti i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

5-*quinquies*. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-*ter* ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'ENAC dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

5-*sexies*. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-*septies*. Per il personale militare l'ENAC provvede alla contestazione di cui al comma 5-*bis* per il tramite dell'Aeronautica militare. L'ENAC, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-*quinquies*, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva, previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.

5-*octies*. Per il personale civile, l'ENAC nell'attività istruttoria di cui al comma 5-*quinquies*, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico delle Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-*nonies*. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le definizioni di incidente e inconveniente di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio
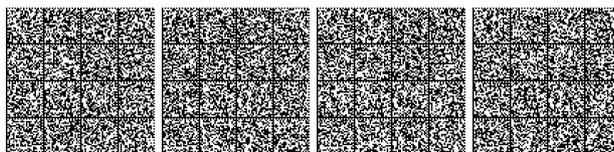
1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213.

6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riportata la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Requisiti per il rilascio della licenza)*. — 1. Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art. 11;

e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.

2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai ventuno anni;

b) licenza di studente controllore;

c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;

d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art. 11;

e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.

3. La licenza di controllore del traffico aereo è rilasciata al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, secondo le modalità stabilite dall'ENAC con proprio regolamento.».

10G0088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2010.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 162 del 15 luglio 2009 con il quale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 11 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 1° aprile 2009 con il quale l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carne di Bufalo Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 24 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2010, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 11 marzo 2009;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 11 marzo 2009, all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli - corso Meridionale n. 6, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Carne di Bufalo Campana», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A05318
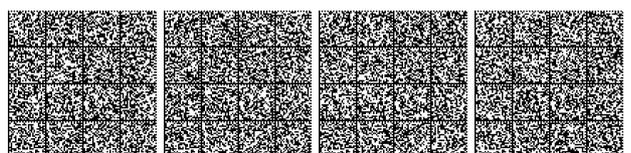
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.», in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2009 con il quale la società cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il sig. Natale Chiarello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2010 con la quale il sig. Natale Chiarello comunica le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maura Fragale, nata a Nicastro (Catanzaro) il 12 aprile 1959 e residente in Lamezia Terme (Catanzaro), via Tevere n. 17, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Confartigianservizi consorzio servizi e promozioni per gli artigiani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 24 aprile 2009, in sostituzione del sig. Natale Chiarello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A05313

DECRETO 31 marzo 2010.

Sostituzione del commissario governativo della cooperativa «Verdemare Società cooperativa edilizia a r.l.», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 27 marzo 2007 redatto da un revisore del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della società cooperativa «Verdemare Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Catanzaro;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alle norme del decreto legislativo n. 6/2003, alla mancata iscrizione all'albo delle cooperative nonché al mancato ripianamento delle perdite di bilancio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2009, n. 18/SGC/2009, con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale ed il sig. Natale Chiariello ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 12 febbraio 2010 con la quale il predetto professionista si è dimesso dall'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fernando Caldiero nato a Catanzaro il 23 giugno 1968 con studio in Cetraro Marina (Cosenza) a via F. Pirrino n. 37 è nominato commissario governativo della cooperativa «Verdemare Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Catanzaro, già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 18 giugno 2009, n. 18/SGC/2009, in sostituzione del sig. Natale Chiariello, dimissionario.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alle norme del decreto legislativo n. 6/2003, all'iscrizione all'albo delle cooperative nonché a ripianare le perdite di bilancio.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05312

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Amica Società cooperativa», in Cassano allo Ionio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 20 maggio 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Amica Società cooperativa», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, mancata istituzione dei libri sociali, mancato versamento del contributo di revisione del biennio 2007/2008, mancata modifica statutaria inerente l'attività da svolgere e/o rettifica dell'inquadramento occupazionale-previdenziale dei soci;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Amica Società cooperativa», sede in Cassano allo Ionio (Cosenza) - codice fiscale n. 02832860783, costituita in data 19 febbraio 2007.

Art. 2.

L'avv. Antonio Quintieri nato a Cosenza il 26 settembre 1969 con studio in Cosenza a via Sabotino n. 13 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, istituire i libri sociali obbligatori, pagare il contributo di revisione dovuto, provvedere alla modifica statutaria per quanto attiene l'attività da svolgere e/o rettificare l'inquadramento occupazionale-previdenziale dei soci.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05314

DECRETO 31 marzo 2010.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», in Montevarchi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 184 del 26 aprile 2007 con il quale la società cooperativa «Edilizia Montevarchi», con sede in Montevarchi (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Armonioso Giovanni;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 1157 del 10 aprile 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2009, n. 05/SGC/2009 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 22 marzo 2010, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», con sede in Montevarchi (Arezzo) è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

Al dott. Armonioso Giovanni sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1;

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05315

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Atlantide Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in San Paolo di Civitate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 12 ottobre 2006 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Atlantide Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 7 aprile 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Atlantide Piccola società cooperativa sociale a r.l.», sede in San Paolo di Civitate (Foggia) - codice fiscale n. 03088490713, costituita in data 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Il dott. Fuiano Silvio nato a Foggia il 14 agosto 1964 con studio in Foggia a viale Ofanto n. 236 è nominato per un periodo dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto sociale alla normativa vigente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competen-

te per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
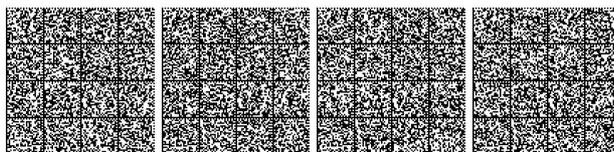
Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05316

DECRETO 31 marzo 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Sociale Babylandia - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Novoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 16 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Sociale Babylandia - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Novoli (Lecce);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato versamento del contributo di revisione del biennio 2007/2008, mancata versamento del 3% degli utili degli esercizi 2005 e 2006;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Sociale Babylandia - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», sede in Novoli (Lecce) - codice fiscale n. 03390850752, costituita in data 9 novembre 1999.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Frassanito nata a Lecce il 13 ottobre 1959 ed ivi domiciliata in via Cosimo De Giorgi n. 2 è nominata per un periodo di sei mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di provvedere al pagamento del contributo di revisione dovuto e al versamento del 3% degli utili degli esercizi 2005 e 2006.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: CINTI

10A05317

DETERMINAZIONE 27 aprile 2010.

Verifica della Qualità del servizio postale universale: anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 5 in materia di qualità dei servizi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2009;

Visto il contratto stipulato il 19 maggio 2008 fra il Ministero e la società IZI s.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Tenuto conto dei dati di monitoraggio forniti dalla società IZI riguardanti il servizio di posta non massiva (prioritaria) dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio effettuato dalla società Poste Italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario relativi all'anno 2009 prodotti dalla Società Poste Italiane con nota prot. n. P-PS-137 in data 24 marzo 2009;

Considerato che i suddetti dati concernenti gli invii raccomandati evidenziano una lieve divergenza in relazione ad uno degli obiettivi prefissati, ampiamente compensata dal risultato conseguito sull'altro obiettivo, e che pertanto possono considerarsi complessivamente conseguiti gli obiettivi fissati per la posta raccomandata per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Contratto di programma 2006-2008,

Determina:

Art. 1.

Posta non massiva

1. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritaria), la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

a livello nazionale

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	**89,0%**	**99,0%**
risultati conseguiti(3)	90,7%	99,3%
scostamento	+1,7%	+0,3%

(1) J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito
(2) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione

a livello nazionale per tipologia di tratta

Tipologia tratte	Obiettivo (J+1)	Risultati (J+1)	Scostamento
Tratte urbane	89,5%	91,5%	+2,0%
Tratte provinciali	85,5%	89,6%	+4,1%
Tratte regionali	89,0%	91,7%	+2,7%
Tratte extraregionali	86,5%	90,8%	+4,3%

a livello regionale

Regione	Obiettivo (J+1)	Risultati (J+1)
Abruzzo	83%	87,86%
Basilicata	83%	93,97%
Bolzano	83%	96,55%
Calabria	83%	95,94%
Campania	83%	90,15%
Emilia	83%	93,92%
Friuli	83%	98,35%
Lazio	83%	91,54%
Liguria	83%	95,42%
Lombardia	83%	85,38%
Marche	83%	93,35%
Molise	83%	88,33%
Piemonte	83%	88,72%
Puglia	83%	95,40%
Sardegna	83%	90,36%
Sicilia	83%	96,11%
Toscana	83%	89,64%
Trento	83%	93,66%
Umbria	83%	91,87%
Valle d'Aosta	83%	93,90%
Veneto	83%	92,77%

Art. 2.

Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	**92,5%**	**99,0%**
risultati conseguiti	94,3%	98,8%
scostamento	+1,8%	-0,2%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito

Art. 3.

Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio
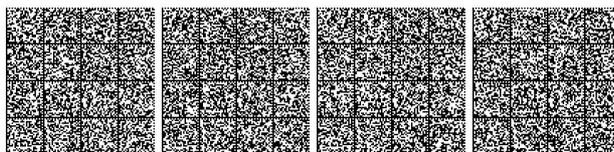
2009-31 dicembre 2009, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	**93,0%**	**99,0%**
risultati conseguiti	98,1%	99,4%
scostamento	+5,1%	+0,4%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito

Art. 4.

Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+5(1)
obiettivi di qualità	**94,0%**
risultati conseguiti	97,4%
scostamento	+3,4%

(1) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito

Art. 5.

Conseguimento degli obiettivi

1. I risultati conseguiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 per l'anno 2009 rispettano gli obiettivi fissati dai decreti ministeriali 1° ottobre 2008 e 23 novembre 2009 citati nelle premesse.

2. Gli obiettivi di cui all'art. 2 si intendono conseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Contratto di programma 2006-2008.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il direttore generale: FIORENTINO

10A05325

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Campo Grande (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Alcides Trentin, Vice Console onorario in Campo Grande (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio dei visti;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in San Paolo;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.
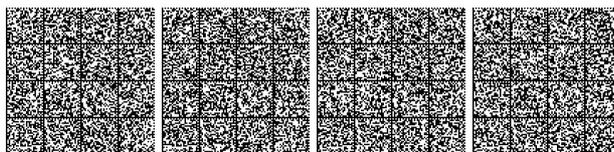
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A05319

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Umberto Carrara, Vice Console onorario in Atyrau (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata di Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Atyrau;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Atyrau;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione dell'Ambasciata d'Italia in Astana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A05320

Decreto di modifica della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Plovdiv (Bulgaria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Plovdiv è così rideterminata: la Regione di Plovdiv.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A05311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento senza nomina di liquidatore di 50 società cooperative aventi sede nella regione Lazio. (Avviso n. 08/2010).

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 50 società cooperative aventi sede nella regione Lazio.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli Enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ELENCO N. 08/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LA PURA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80400410587	13/12/1954	
2	LA COMUNE 73 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PALOMBARA SABINA (RM)	LAZIO	02686700580	06/02/1973	LEGA
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LO SCORPIONE A R.L.	ROMA	LAZIO	04167091000	02/10/1991	
4	COOPERATIVA EDILIZIA LEGA LOMBARDA 82 A R.L.	ROMA	LAZIO	05625220586	22/06/1982	
5	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA O.N.L.U.S.	ROMA	LAZIO	05065051004	13/02/1996	
6	EXCLUSIVE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	00927590570	05/10/2001	
7	FEDERCOOP COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	LAZIO	08986001009	13/04/2006	
8	COOPERATIVA SANTOVERDE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04989981008	02/08/1995	UNICOOP
9	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	LATINA	LAZIO	01935310597	26/05/1999	
10	MAGIC GREEN 2004 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07812241003	21/01/2004	
11	COOPLOGISTIC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	07741791003	27/11/2003	
12	ARCH.IM.ED.I.S. (ARCHITETTURA, IMMOBILIARE, EDILIZIA, INFORMATICA E SICUREZZA)	ROMA	LAZIO	07199771002	09/09/2002	
13	COOPERATIVA FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	08884831002	03/02/2006	
14	TRANSPORT CITY LINE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	06826061001	20/11/3001	
15	COOPERATIVA SOCIALE SOSTA ALLA STAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA	CAPRAROLA (VT)	LAZIO	01871580567	03/11/2006	LEGA
16	PRIMAVERA – LE NUOVE VOCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	LAZIO	04966751002	21/09/1995	CCI
17	FCMC SERVIZI INTEGRATI – SOCIETA' COOPERATIVA	FORMIA (LT)	LAZIO	07515791007	29/04/2003	UNICOOP
18	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NEPI (VT)	LAZIO	01772050561	22/01/2004	
19	IL CANARINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03174980585	04/02/1959	
20	FLOSMAR SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARINELLA (RM)	LAZIO	05471221001	25/02/1998	
21	COOPERATIVA EDILIZIA MAGISTRALE SCAURI C.E.M.S. ARL	MINTURNO (LT)	LAZIO	01724190598	18/11/1951	
22	AGRICOLA SALINI SOCIETA' COOPERATIVA	FIAMIGNANO (RI)	LAZIO	00961250578	17/03/2004	
23	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOLAIO – ONLUS	MANZIANA (RM)	LAZIO	06033171007	26/01/2000	
24	COOPERATIVA FIOR DI LATTE CIOCIARO A R.L.	FROSINONE	LAZIO	02398550604	19/05/2005	
25	DOMUS – COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	07949981000	10/03/2004	
26	ALTEREGO SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	05658941009	25/03/2005	
27	EDIL POOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	06570481009	17/04/2001	
28	IBIS 98 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	05540121000	11/05/1998	
29	L'ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	04607191006	03/06/1993	LEGA
30	DIAMANTE – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	08638260581	27/10/1988	
31	WOMAN – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	06668751008	26/06/2001	
32	TECNO MONTAGGI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	08418621002	28/0272005	
33	NOVA FIDELIS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05686061002	27/01/1999	CCI
34	FORM CENTER – CENTRO EUROPEO FORMAZIONE OCCUPAZIONE – SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	01489880797	19/11/1984	UNCI
35	GIUBILEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06136951008	06/06/2000	
36	IPPO COLLE DEGLI ULIVI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	ARDEA (RM)	LAZIO	08538491005	25/05/2005	
37	EURO TRANSFERT FIUMICINO SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	07834351004	19/01/2004	
38	EFFEPI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05871751003	09/11/1999	
39	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE – ONLUS	FROSINONE	LAZIO	02340330600	10/05/2004	LEGA
40	MONDO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	06775511006	10/10/2001	
41	LINEACOOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09033061004	23/05/2006	
42	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAFERRATA (RM)	LAZIO	08274541005	16/12/2004	
43	COOPERATIVA CINECITTA' 3 – SOC. COOP. ED. A R.L.	ROMA	LAZIO	06389071009	12/01/2001	
44	ARCHEOLUCE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	05870521001	10/11/1999	
45	TAURUS – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08162161007	20/09/2004	
46	UBIK – COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA UTILITA' SOCIALE	FONTE NUOVA (RM)	LAZIO	08848021005	01/02/2006	
47	C. & v. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	03263340162	20/12/2005	
48	NEW B&B TRASPORTI – SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA (RM)	LAZIO	02028310593	18/01/2001	
49	CO.RI.KAT. COOPERATIVA A R.L.	CAPENA (RM)	LAZIO	08194871003	06/10/2004	
50	COOPERATIVA PRO SERVICE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALATRI (FR)	LAZIO	02151890601	06/06/2000	

10A05389

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori.

Con decreto 15 febbraio 2010 è stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 151/2005 e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 188/2008. Con l'entrata in vigore del presente decreto è stato abrogato il precedente decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2007, n. 233.

10A05321

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica all'autorizzazione rilasciata alla «Società Cermet Soc. Cons. a r.l.» per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

A seguito di nuove previsioni introdotte dalla direttiva 2007/47/CE (recepita in Italia con il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 37), con decreto dirigenziale datato 8 aprile 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è stata modificata l'autorizzazione all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE dell'organismo notificato Società Cermet Soc. Cons. a r.l. con sede in Cadriano Granarolo (Bologna), Via Cadriano n. 23.

Il decreto dirigenziale del 12 novembre 2007 di rinnovo dell'autorizzazione rilasciato alla Società Cermet Soc. Cons. a r.l., in Cadriano - Granarolo Emilia (Bologna) è modificato nel seguente modo:

il punto 19 della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 12 novembre 2007 è sostituito dal seguente: «19) dispositivi medici per chirurgia non attivi, compresi i dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto con il sistema nervoso centrale»;

alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti diciture: «22) dispositivi medici di classe I in confezione sterile; 23) dispositivi medici di classe I con funzione di misura»;

la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 viene eliminata;

il comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi d'anca, di spalla e di ginocchio e dei dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale».

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it, alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

10A05560

Modifica all'autorizzazione rilasciata alla «Società Apave Italia CPM S.r.l.» per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

A seguito di nuove previsioni introdotte dalla direttiva 2007/47/CE (recepita in Italia con il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 37) con decreto dirigenziale datato 8 aprile 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è stata modificata l'autorizzazione all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE dell'organismo notificato Società Apave Italia CPM S.r.l. con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani n. 63.

Il decreto dirigenziale del 6 aprile 2009 di rinnovo ed estensione dell'autorizzazione rilasciato alla Società CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l. (ora Apave Italia CPM S.r.l.) è modificato nel seguente modo:

la dicitura «Allegati V e VI:» presente alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 6 aprile 2009 è sostituita dalla seguente:

«Allegati II, V e VI:».

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it, alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

10A05561

Modifica all'autorizzazione rilasciata al Consorzio Italcert per la certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

A seguito di nuove previsioni introdotte dalla direttiva 2007/47/CE (recepita in Italia con il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 37), con decreto dirigenziale datato 8 aprile 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, è stata modificata l'autorizzazione all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE dell'organizzazione notificato Consorzio Italcert, con sede in Milano, viale Sarca, 336.

Il decreto dirigenziale del 1° dicembre 2006 di rinnovo dell'autorizzazione rilasciato al Consorzio Italcert (così come modificato dal decreto dirigenziale del 10 settembre 2007) è modificato nel seguente modo: l'art. 2 del decreto dirigenziale del 1° dicembre 2006 (così come modificato dal decreto dirigenziale del 10 settembre 2007) è sostituito dal presence articolo:

«1. il Consorzio Italcert è competente ad emettere certificazione CE per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

1) Allegati II, V e VI:

a) dispositivi medici di classe I in confezione sterile per gli aspetti relativi alla sterilizzazione;

b) dispositivi medici di classe I con funzione di misura relativamente agli aspetti metrologici;

c) dispositivi, materiali e apparecchiature per uso dentale;

d) dispositivi medici non invasivi a contatto con pelle lesa;

e) dispositivi impiantabili per lo scheletro, ad eccezione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla;

f) lenti a contatto;

g) dispositivi per il trattamento delle lenti a contatto;

h) disinfettanti e sterilizzatrici per dispositivi medici;

i) dispositivi invasivi in orifizi naturali;

l) dispositivi per somministrare al paziente o eliminare medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal corpo del paziente;

m) prodotti per la contraccezione;

n) sacche per sangue;

o) prodotti ed accessori per uso chirurgico, ad eccezione dei dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificatamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale;

p) apparecchi ed accessori per stimolazione muscolare;

q) elettrocardiografi;

r) apparecchiature di diagnostica ad ultrasuoni.

2) Allegati II e V:

a) protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla;

b) dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso centrale.

2. È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III, ad eccezione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla e dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con sistema nervoso centrale.».

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it, alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

10A05562

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Luzul» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto provvedimento FV/ 7 del 23 marzo 2010

Medicinale: LUZUL.

Confenzioni:

035910013 1 mg compresse 30 compresse;

035910025 2 mg compresse 30 compresse;

035910037 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titoale A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centroventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A05310

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Axagon»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 311 del 20 aprile 2010

Specialità medicinale: AXAGON.

Titolare: Simesa S.p.A.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Axagon»

035035017/M - 2 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035029/M - 5 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035031/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035043/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035056/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035068/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035070/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035082/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035094/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035106/M - 100 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035118/M - 140 (28x5) cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

035035120/M - 3 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035132/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035144/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035157/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035169/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035171/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035183/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035195/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035207/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035219/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035221/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035233/M - 90 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035245/M - 98 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035258/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035260/M - 140 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

035035423/M - 2 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035435/M - 5 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035447/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035450/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035462/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035474/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035486/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035498/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035500/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035512/M - 100 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035524/M - 140(28x5) cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

035035536/M - 3 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035548/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035551/M - 7x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035563/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035575/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035587/M - 25x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035599/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035601/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035613/M - 50x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035625/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035637/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035649/M - 90 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035652/M - 98 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035664/M - 100x1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035676/M - 140 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

035035688/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

035035690/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

035035702/M - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 28 bustine PET/AL/LDPE,

possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 6 maggio 2010 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/989 del 31 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2010, n. 29 senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05558
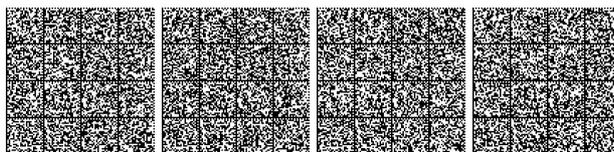
Proroga smaltimento scorte del medicinale «Domperidone Angenerico»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 312 del 20 aprile 2010

Titolare: Angenerico S.p.a.

Specialità medicinale: DOMPERIDONE ANGENERICO.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda,i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Domperidone Angenerico»:

«10 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 037402017/M;

«10 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 037402029/M;

«10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 037402031/M;

«10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 037402043/M;

«10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 037402056/M.

Possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 2 maggio 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/948 del 18 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2010, n. 25 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05557

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Feronal».

Con la determinazione aSM - 1/2010 del 22 marzo 2010; è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi degli articoli 133 e 141, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per i medicinali sotto elencati:

«Feronal 12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 60 cps» - A.I.C. n. 036208015;

«Feronal 12 mcg polvere per inalazione capsula rigida 100 cps» - A.I.C. n. 036208027.

Ditta titolare AIC: Farma 1 Srl.

10A05324

Comunicato di rettifica concernente l'estratto della determinazione AIC/N/V n. 702 del 12 marzo 2010 relativo al medicinale «Clopixol».

Nell'estratto della determinazione AIC/N/V n. 702 del 12 marzo 2010 relativo al medicinale CLOPIXOL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2010:

ove è scritto:

variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta - Adeguamento standard terms;

leggasi:

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

È inoltre da considerare eliminata tutta la frase:

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«10 mg compresse 30 compresse» - A.I.C. n. 026890107,

varia in:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 026890107;

«25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 026890119,

varia in:

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 026890119.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05556

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UVA/II/211 del 22 marzo 2010 relativo al medicinale «Eutimil».

Nell'estratto del provvedimento UVA/II/211 del 22 marzo 2010 relativo al medicinale «Eutimil» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2010.

Ove è scritto:

…; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Leggasi:

…; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

10A05559

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Interkop Società Cooperativa», in Pravisdomini

Con deliberazione n. 707 del 15 aprile 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Interkop Società Cooperativa» con sede in Pravisdomini, costituita addì 25 luglio 2008, per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Sperandeo di Azzano Decimo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fernando Padelletti, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A05322

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-107) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
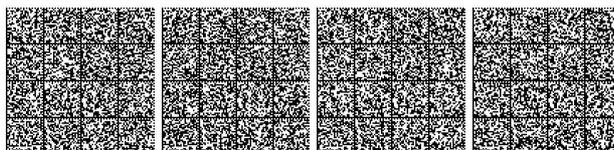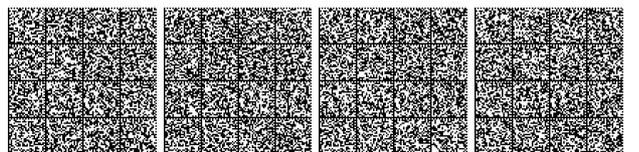
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa — € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.